



Città di  
**AGIRA**



Via Vittorio Emanuele n. 372 – 94011 AGIRA (EN) – PEC: protocollo\_comune\_agira@legalmail.it – tel. 0935/961111



***CITTA' DI AGIRA***

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA  
DELLE ENTRATE COMUNALI**



## Indice

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA.....	3
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento .....	3
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.....	3
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata .....	3
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata .....	4
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.....	4
Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore .....	5
Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso .....	5
Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente .....	5
Articolo 9 – Entrata in vigore .....	6
PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI.....	7
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento .....	7
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.....	7
Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda.....	7
Articolo 4 – Importi dovuti.....	8
Articolo 5 – Perfezionamento della definizione .....	9
Articolo 6 – Diniego della definizione .....	10
Articolo 7 – Sospensione del processo .....	10
Articolo 8 – Entrata in vigore .....	10
PARTE III- CONCILIAZIONE AGEVOLATA DEI RICORSI .....	11
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento .....	11
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.....	11
Articolo 3 – Conciliazione agevolata.....	11
Articolo 4 – Entrata in vigore .....	12
PARTE IV- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI .....	13
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento .....	13
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.....	13
Articolo 3 – Perfezionamento della regolarizzazione .....	13
Articolo 4 – Entrata in vigore .....	14
PARTE V- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI .....	15
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento .....	15
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.....	15
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata .....	15
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata .....	16
Articolo 5 – Entrata in vigore .....	16



# Città di AGIRA



Via Vittorio Emanuele n. 372 – 94011 AGIRA (EN) – PEC: protocollo\_comune\_agira@legalmail.it – tel. 0935/961111

## **PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA**

### **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento<sup>1</sup>**

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

### **Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata**

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi emessi relativi alle imposte ICI/IMU, TARES/TARI e TASI, riferiti al periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2025 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:

- a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2025;
- b) un accertamento divenuto esecutivo entro il 31 dicembre 2025.

3. Per le sanzioni amministrative, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in un'ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti<sup>2</sup>.

### **Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata**

1. Su istanza del debitore da presentarsi entro il **31.05.2026** (e comunque decorsi almeno sessanta giorni dalla pubblicazione della delibera sul sito internet istituzionale dell'ente), ai fini della definizione agevolata, il debitore manifesta al Comune la sua

<sup>1</sup>La definizione si riferisce ai crediti **da accertamenti definitivi, anche se non ancora avviati alla riscossione coattiva.**

<sup>2</sup> Similmente a quanto previsto dall'art. 1, comma 246, legge n. 197/2022.



# Città di AGIRA



Via Vittorio Emanuele n. 372 – 94011 AGIRA (EN) – PEC: protocollo\_comune\_agira@legalmail.it – tel. 0935/961111

volontà di avvalersene rendendo apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito *internet* consecutivamente all'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro **30 giorni** dalla data di accoglimento dell'istanza;

b) ovvero, versamento nel numero massimo di **ventiquattro rate** per importi fino a 10.000 euro o **trentasei** per importi superiori a 10.000 euro. Le rate, di pari ammontare e comunque non inferiori a 100 euro, vanno versate con scadenza mensile la prima delle quali entro il termine dei 30 giorni di accoglimento dell'istanza e le restanti rate con scadenza mensile a decorrere dal 2026 e comunque a garanzia del credito la concessione del numero delle rate è subordinata al termine decadenziale necessaria per l'iscrizione al ruolo.

2. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale maggiorato del **2 per cento annuo**.

3. Il Comune, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza da parte del debitore, comunica l'accettazione o anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale tramite l'indirizzo fornito dal contribuente nel modulo di richiesta di definizione agevolata messo a disposizione dal Comune sul proprio sito internet.

## **Articolo 4– Effetti della definizione agevolata**

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. La presentazione della domanda di definizione agevolata per i tributi comunali ICI/IMU, TARES/TARI, TASI comporta la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

## **Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione**

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli



# Città di AGIRA



Via Vittorio Emanuele n. 372 – 94011 AGIRA (EN) – PEC: protocollo\_comune\_agira@legalmail.it – tel. 0935/961111

accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 1, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

## **Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore<sup>3</sup>**

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

## **Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso**

1. Il Comune relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

## **Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente**

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e

---

<sup>3</sup> In analogia a quanto previsto dall'art. 1, comma 96, legge n. 199 del 2025. Al contrario, non si ritiene regolamentabile una previsione simile a quella prevista dal comma 98 della legge n. 199 del 2025. Tale disposizione prevede che alle somme occorrenti per aderire alla definizione agevolata, che sono oggetto di procedura concorsuale non ché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applica la disciplina dei crediti prededucibili. Ciò implica che, ai fini della definizione, i crediti anche non dotati di privilegio si trasformino in crediti prededucibili, con un'evidente lesione delle ragioni degli altri creditori, che può essere disposta solo per legge e non per regolamento comunale.



# Città di AGIRA



Via Vittorio Emanuele n. 372 – 94011 AGIRA (EN) – PEC: protocollo\_comune\_agira@legalmail.it – tel. 0935/961111

assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo<sup>4</sup>, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

## **Articolo 9 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

---

<sup>4</sup> È possibile depositare un atto di rinuncia a firma congiunta, ovvero un atto di rinuncia con in allegato un atto di accettazione alla rinuncia firmata dall'altra parte.



## PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

### Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026<sup>5</sup>.

### Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore<sup>6</sup> entro la data del 1° gennaio 2026. Per Comune impositore si intende:

a) il Comune di Agira, per quanto attiene l'ICI, l'IMU, TARES, TARI, TASI

2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune impositore, così come definito dal precedente comma.

3. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti<sup>7</sup>.

### Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il termine di 90 giorni dalla data di approvazione del presente regolamento. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e resa disponibile sul proprio sito internet, consecutivamente all'approvazione del presente regolamento, può essere notificata tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani.

<sup>5</sup> Ivi inclusi, quindi, i ricorsi notificati il 1° gennaio 2026.

<sup>6</sup> Sono pertanto escluse le controversie che, pur riguardando atti emessi dal Comune, non vedono come parte processuale il Comune stesso. Ipotesi, questa, che si verifica normalmente in caso di impugnazione della cartella di pagamento, con ricorso non notificato anche al Comune. Al riguardo si rammenta che l'art. 14, comma 6-bis, d.lgs. n. 546 del 1992 prevede che *“in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”*. **Pertanto, il Comune può risultare “parte” anche in un processo relativo all'impugnazione di un atto di Ader.** Anche in tale ipotesi la controversia può essere definita, ma al suo perfezionamento deve conseguire uno sgravio del carico affidato ad Ader, relativamente al minor importo dovuto per effetto della definizione.

<sup>7</sup> In quanto non vi sono importi da versare da parte del contribuente. Del pari, debbono ritenersi escluse dalla definizione agevolata le controversie relative alla spettanza di agevolazioni, come quelle relative al diniego di rateizzazione (Cass. ss.uu. n. 15647/2010), in quanto l'importo oggetto di rateizzazione è cristallizzato in un atto di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione.



# Città di AGIRA



Via Vittorio Emanuele n. 372 – 94011 AGIRA (EN) – PEC: protocollo\_comune\_agira@legalmail.it – tel. 0935/961111

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo o collettivo riguardante più di un atto.

## **Articolo 4 – Importi dovuti**

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia e dell'esito delle pronunce depositate entro la data del 1° gennaio 2026. In particolare, la definizione può avvenire col pagamento del solo tributo, qualsiasi sia l'esito<sup>8</sup> delle eventuali sentenze di primo o secondo grado non passate in giudicato alla data di cui all'articolo 3, comma 1<sup>9</sup>.

2. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, ai fini della definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo al tributo sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione disciplinata dal presente regolamento. La definizione della lite si realizza con la sola presentazione della domanda di definizione<sup>10</sup>.

3. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, sono dovuti i seguenti importi:

- il 15% del valore della controversia se il Comune impositore è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia, non cautelare, depositata entro il 1° gennaio 2026;
- il 40% del valore della controversia negli altri casi<sup>11</sup>;
- in caso di soccombenza parziale, è dovuto il 15% del valore della controversia per la parte in cui è risultato soccombente il Comune impositore, ed il 40% per la restante parte.

4. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

---

<sup>8</sup> Quindi, indipendentemente che l'ente sia risultato soccombente o parzialmente soccombente, in quanto l'art. 1, comma 102, legge n. 199 del 2025 esclude la possibilità di ridurre il tributo.

<sup>9</sup> Pertanto, nel caso di pendenza del giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, risulta sempre dovuto il solo tributo.

<sup>10</sup> Similmente a quanto previsto dall'art. 1, comma 191, legge n. 197/2022.

<sup>11</sup> Quindi, nei casi in cui al 1° gennaio 2026:

- l'ultima pronuncia depositata veda il contribuente soccombente;
- il ricorso non sia stato ancora posto in discussione;
- penda giudizio a seguito di pronuncia di Cassazione con rinvio.



5. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

6. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

7. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo, o dell'ingiunzione di pagamento, o del carico relativo all'accertamento esecutivo, cui la richiesta di definizione si riferisce.

## Articolo 5 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 4, entro il termine di **30 giorni** dall'accoglimento dell'istanza da parte del comune.

2. Se l'importo dovuto è superiore a duecento euro è ammesso il pagamento rateale, con rate di pari importo e comunque non inferiori a 100 euro, in un massimo di **ventiquattro rate mensili** di pari importo per somme fino a 10.000 euro oppure **trentasei rate mensili** di pari importo per somme superiori a 10.000 euro. La prima rata deve essere versata entro il termine di **30 giorni** dall'accoglimento dell'istanza. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati **maggiorati di due punti percentuali** dalla data del versamento della prima rata. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti con la prima rata in scadenza in scadenza come sopra indicato. In caso di mancato pagamento di una rata, decorsi infruttuosamente 5 giorni, il debitore decade dal beneficio della definizione agevolata e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo originario complessivamente dovuto<sup>12</sup>.

3. Qualora, ai sensi dell'articolo 4, non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda<sup>13</sup>.

4. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3, saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

5. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

<sup>12</sup> Similmente a quanto previsto dall'art. 1, comma 800, legge n. 160/2019 ed art. 1, comma 95, legge n. 199/2025.

<sup>13</sup> Ipotesi che si verifica nel caso di attivazione della riscossione in pendenza di giudizio, con pagamento di importi superiori a quelli dovuti in base all'articolo 4 del presente regolamento.



# Città di AGIRA



Via Vittorio Emanuele n. 372 – 94011 AGIRA (EN) – PEC: protocollo\_comune\_agira@legalmail.it – tel. 0935/961111

6. Non possono essere definite le controversie decise con sentenze definitive alla data di perfezionamento della definizione.

## **Articolo 6 – Diniego della definizione**

1. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il trentesimo giorno dalla data di ricevimento della domanda di cui all'articolo 3, comma 1. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione<sup>14</sup>.

## **Articolo 7 – Sospensione del processo<sup>15</sup>**

1. La richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al perfezionamento della definizione nei termini di cui all'articolo 5. Successivamente, su istanza di una delle parti<sup>16</sup>, è presentata istanza di estinzione del giudizio e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

## **Articolo 8 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

---

<sup>14</sup> Il diniego alla definizione agevolata è espressamente contemplato tra gli atti autonomamente impugnabili dall'art. 19, comma 1, lett. h), d.lgs. 546/1992. Diversamente dalla definizione della lite disciplinata dalla legge n. 197/2022, che prevedeva l'impugnazione dinanzi l'organo giurisdizionale presso il quale era pendente la controversia, in questo caso l'impugnazione può essere proposta solo davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, chiedendo eventualmente la riunione con la causa principale.

<sup>15</sup> Sulla falsa riga di quanto previsto dall'art. 13, comma 2, legge n. 289/2002. La normativa non prevede, a differenza della definizione delle liti pendenti disciplinata dalla legge n. 197/2022, la sospensione dei termini per la costituzione in giudizio o per proporre appello. Pertanto, non possono essere oggetto di definizione le controversie decise con sentenze definitive alla data di perfezionamento della definizione, come precisato nell'articolo 5, comma 6. In sostanza: a) il processo si sospende con la sola presentazione della domanda, ma questo non comporta una sospensione dei termini per appellare; b) poiché l'estinzione del giudizio si verifica solo con il pagamento della prima rata, fino a tale pagamento, si potrebbe verificare il passaggio in giudicato della sentenza e questo diventa ostativo alla definizione agevolata.

<sup>16</sup> Previsione che consente al Comune, una volta verificato il perfezionamento della definizione, di presentare l'istanza di estinzione del giudizio, se non vi provvede il contribuente.



# Città di AGIRA



Via Vittorio Emanuele n. 372 – 94011 AGIRA (EN) – PEC: protocollo\_comune\_agira@legalmail.it – tel. 0935/961111

## PARTE III- CONCILIAZIONE AGEVOLATA DEI RICORSI

### Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026 attraverso l'istituto della conciliazione agevolata<sup>17</sup>.

### Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore<sup>18</sup> entro la data del 1° gennaio 2026.

### Articolo 3 – Conciliazione agevolata

1. Le controversie pendenti alla data del 1° gennaio 2026 aventi ad oggetto atti impositivi<sup>19</sup>, in cui è parte il Comune impositore, possono essere definite, entro il

---

<sup>17</sup> La presente parte disciplina una definizione agevolata delle controversie che comporta la sola riduzione delle sanzioni, sulla falsa riga dell'analoga previsione contenuta nella legge n. 197/2022, che faceva riferimento tanto alla conciliazione agevolata tanto alla definizione transattiva delle controversie pendenti innanzi la Corte di Cassazione. A seguito della possibilità di conciliare anche le controversie pendenti innanzi la Corte di Cassazione alla data del 4 gennaio 2024, prevista dall'art. 4, comma 2-bis, del d.lgs. n. 220/2023, è venuta meno la distinzione tra conciliazione ed accordo transattivo.

<sup>18</sup> Sono pertanto escluse le controversie che, pur riguardando atti emessi dal Comune, non vedono come parte processuale il Comune stesso. Ipotesi, questa, che si verifica normalmente in caso di impugnazione della cartella di pagamento, con ricorso non notificato anche al Comune. Al riguardo si rammenta che l'art. 14, comma 6-bis, d.lgs. n. 546 del 1992 prevede che *“in caso di vizi della notificazione eccipiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”*. Pertanto, il Comune può risultare “parte” anche in un processo relativo all'impugnazione di un atto di Ader. Anche in tale ipotesi la controversia può essere definita, ma al suo perfezionamento deve conseguire uno sgravio del carico affidato ad Ader, relativamente al minor importo dovuto per effetto della definizione.

<sup>19</sup> Questa parte del regolamento, a differenza della definizione delle liti pendenti, ove si fa riferimento a tutte le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, contempla solo gli atti impositivi, escludendo quindi le controversie relative alle cartelle di pagamento o alle ingiunzioni di pagamento, le quali avendo come presupposto un atto di accertamento definitivo, difficilmente possono essere oggetto di accordo conciliativo, che presuppone pur sempre della materia concordabile, oltre alla considerazione che tali atti non sono soggetti ad ulteriori sanzioni, salvo l'ipotesi di applicazione della sanzione di cui all'art. 15-ter, d.P.R. 602/1973.



# Città di AGIRA



Via Vittorio Emanuele n. 372 – 94011 AGIRA (EN) – PEC: protocollo\_comune\_agira@legalmail.it – tel. 0935/961111

termine di 90 giorni dall'approvazione del presente regolamento, con l'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546<sup>20</sup>.

2. All'accordo conciliativo di cui al comma 1 si applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori<sup>21</sup>.

3. Il versamento delle somme dovute è effettuato secondo le disposizioni recate dall'articolo 48-ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

## **Articolo 4 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

---

<sup>20</sup>Il riferimento alla conciliazione fuori udienza ordinariamente disciplinata dall'art. 48, d.lgs. 546/1992, permette anche una conciliazione giudiziale parziale della controversia. In tale senso, si veda anche Agenzia delle entrate, circolare n. 2/2023.

Dal 1° gennaio 2027 il riferimento all'art. 48, d.lgs. n. 546/1992 va sostituito con l'art. 99, d.lgs. n. 175/2024.

<sup>21</sup>Sulla falsa riga di quanto previsto dall'art. 1, comma 207, legge 197/2022. L'art. 48-ter, d.lgs. 546/1992 prevede che le sanzioni amministrative si applicano nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio e nella misura del sessanta per cento del minimo previsto dalla legge in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del giudizio di Cassazione.



## PARTE IV- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI

### Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata degli omessi versamenti rateali alla data del 1° gennaio 2026.

### Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Con riferimento ai tributi comunali *ICI/IMU*, *TARES/TARI*, *TASI* sui quali sono attivate rateizzazioni, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data del 1° gennaio 2026, dovute a seguito di rateazione di:

- accertamento con adesione;
- acquiescenza ad accertamento tributario emesso entro il 31 dicembre 2025;
- acquiescenza ad accertamento esecutivo<sup>22</sup>;
- reclamo o mediazione ai sensi del soppresso articolo 17-*bis*, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. La regolarizzazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche con riferimento agli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data del 1° gennaio 2026.

3. La regolarizzazione di cui ai commi 1 e 2 avviene mediante il versamento integrale della sola imposta ed a condizione che non sia stata ancora notificata, alla data di pagamento della prima rata, la cartella di pagamento/ingiunzione ovvero l'atto di intimazione<sup>23</sup>.

### Articolo 3 – Perfezionamento della regolarizzazione

1. La regolarizzazione di cui all'articolo 2 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro **30 giorni** dall'accoglimento dell'istanza oppure con il versamento di un numero massimo di **ventiquattro rate mensili**, di pari importo e comunque non inferiore a 100 euro, per importi fino a 10.000 euro oppure **trentasei rate mensili** per importi superiori a 10.000 euro con scadenza della prima rata entro 30 giorni dall'accoglimento dell'istanza. Sull'importo delle rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi legali **maggiorati di due punti percentuali** calcolati dal

<sup>22</sup> Di cui all'art. 1, comma 792, legge 160/2019.

<sup>23</sup> Nell'ipotesi degli accertamenti esecutivi.



# Città di AGIRA



Via Vittorio Emanuele n. 372 – 94011 AGIRA (EN) – PEC: protocollo\_comune\_agira@legalmail.it – tel. 0935/961111

giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. Non trova applicazione l'articolo 15-ter, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602<sup>24</sup>.

2. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, non si producono gli effetti di cui all'articolo 2, comma 3, e il Comune impositore procede alla riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, nei casi in cui trova applicazione l'articolo 15-ter<sup>25</sup>, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In tale ipotesi, il titolo esecutivo o l'intimazione a adempiere devono essere notificati entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano dei pagamenti.<sup>26</sup>

## Articolo 4 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

---

<sup>24</sup> Il che costituisce un ulteriore beneficio della definizione agevolata.

<sup>25</sup> In caso di rateazione degli importi dovuti sulla base di un accertamento con adesione, accordo di mediazione o conciliazione giudiziale trova applicazione l'art. 15-ter, d.P.R. n. 602/1973, il quale prevede che “il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta”.

<sup>26</sup> E quindi il *dies a quo* coincide con il termine di pagamento della rata non pagata, conformemente a quanto statuito anche dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Cass. n. 37389/2022).



## PARTE V- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

### Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata:

- a) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi alle imposte ICI/IMU, TARES/TARI, TASI di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

### Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono:

- l'omesso o carente versamento del tributo dovuto per le annualità dal 2021 al 2025;
- l'omessa o infedele dichiarazione per gli anni dal 2000 al 2025;

2. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1, gli importi già oggetto di accertamento esecutivo notificato entro la data del 1° gennaio 2026, anche se non definitivo.

3. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tassa, con esclusioni di sanzioni ed interessi nei termini di cui al successivo articolo 3, comma 2.

### Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il **31/05/2026** (e comunque decorsi 60 giorni dalla pubblicazione della delibera sul sito internet istituzionale dell'ente) apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito *internet* consecutivamente all'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, l'ammontare complessivo delle somme dovute, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico: entro **30 giorni** dall'accoglimento dell'istanza;
- b) ovvero, nel caso di importi superiori ad euro duecento, versamento nel numero massimo di **ventiquattro rate mensili**, di pari ammontare e comune non inferiori a 100



# Città di AGIRA



Via Vittorio Emanuele n. 372 – 94011 AGIRA (EN) – PEC: protocollo\_comune\_agira@legalmail.it – tel. 0935/961111

euro, per importi fino a 10.000 euro oppure **trentasei rate mensili** per importi superiori a 10.000 euro.

2. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale maggiorato del **2 per cento annuo**.

3. Nel caso in cui la definizione comporti l'obbligo di presentazione della dichiarazione omessa, senza alcun versamento di importi, la stessa si intende perfezionata con la presentazione della dichiarazione.

4. Il Comune entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza da parte del debitore comunica l'accettazione o anche l'eventuale diniego della definizione agevolata, totale e parziale tramite l'indirizzo fornito dal contribuente nel modulo di richiesta di definizione agevolata messa a disposizione dal Comune sul proprio sito internet.

## **Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata**

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e l'ente procede alla notifica degli atti di accertamento nel rispetto dei termini decadenziali, di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, e di quelli prescrizione<sup>27</sup>.

## **Articolo 5 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

---

<sup>27</sup> Con riferimento alle entrate patrimoniali.